

## 14. ARTIGIANI E COMMERCianti – CONTRIBUZIONE ANNO 2026

Con circolare n. 14/2026 l'INPS fornisce la consueta rassegna riguardo alla contribuzione previdenziale obbligatoria per gli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti.

In relazione all'aliquota previdenziale di base, viene indicato come la stessa sia pari al 24%. A tal proposito si rileva come, anche per l'anno 2026, siano applicabili le disposizioni che prevedono una riduzione del 50% dei contributi dovuti, dai suddetti lavoratori autonomi, aventi più di 65 anni di età e già pensionati presso le Gestioni dell'Istituto.

Viene, inoltre, segnalato come la Legge di bilancio 2025 abbia previsto una riduzione contributiva del 50% dei contributi previdenziali, a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso dell'anno 2025 per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario.

Da notare che gli iscritti alla Gestione Commercianti sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48%.

Fatte queste considerazioni, si espongono le aliquote contributive valevoli per il 2026:

|                                   | Artigiani | Commercianti |
|-----------------------------------|-----------|--------------|
| Titolari e coadiuvanti/coadiutori | 24%       | 24,48%       |

### Contribuzione sul minimale

Come noto, la contribuzione è sempre dovuta sul c.d. minimale contributivo annuo.

Per l'anno 2026 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, è pari a 18.808 euro (importo rivalutato ogni anno dall'ISTAT, quest'anno per l'1,4%). Da notare che il minimale di reddito, e il relativo contributo annuo, devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

Di conseguenza, il contributo calcolato sul reddito "minimale" risulta così suddiviso:

|                                   | Artigiani                                     | Commercianti                                                                                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolari e coadiuvanti/coadiutori | € 4.521,36<br>(4.513,92 IVS + 7,44 maternità) | € 4.611,64<br>(4.604,20 IVS e finanziamento<br>indennizzo per cessazione<br>attività commerciale + 7,44<br>maternità) |

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul "minimale" rapportato al mese risulta pari a:

|                                   | Artigiani                                 | Commercianti                                                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Titolari e coadiuvanti/coadiutori | € 376,78<br>(376,16 IVS + 0,62 maternità) | € 384,31<br>(€ 383,69 IVS e finanziamento<br>cessazione attività) |

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
|  |  | commerciale + 0,62<br>maternità) |
|--|--|----------------------------------|

### Contribuzione sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l'anno 2026 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel medesimo anno, per la quota eccedente il minimale, innanzi indicato, e pari a 18.808 euro annui. Il calcolo sarà effettuato sulla base delle aliquote prima indicate e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, pari, per il 2026, all'importo di 56.224 euro. Si fa notare che nel caso di redditi superiori a 56.224 euro annui, resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale.

Sulla base di tali indicazioni, le aliquote contributive risultano determinate come segue:

|                                      | Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti |
|--------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|
| Titolari e<br>coadiuvanti/coadiutori | fino a € 56.224      | 24%       | 24,48%       |
| Titolari e<br>coadiuvanti/coadiutori | superiore a € 56.224 | 25%       | 25,48%       |

### Massimale imponibile di reddito annuo

Stante il disposto normativo si rileva che, per l'anno 2026, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS risulta pari a 93.707 euro. Viene indicato che tale valore reddituale risulta essere un limite individuale, da riferire, quindi, a ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non un massimale globale da riferire all'impresa stessa.

Tale limite di massimale individuale riguarda esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione specifica, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ovvero iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2026, a 122.295 euro. Tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Il contributo previdenziale massimo, dovuto dai lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 per l'IVS, risulta il seguente:

|                                      | Artigiani                                    | Commercianti                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Titolari e<br>coadiuvanti/coadiutori | € 22.864,51<br>(€ 56.224*24% + € 37.483*25%) | € 23.314,31<br>(€ 56.224*24,48%<br>+ € 37.483*25,48%) |

Il contributo previdenziale massimo dovuto per l'IVS, dai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, risulta invece il seguente:

|                                      | Artigiani                                    | Commercianti                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Titolari e<br>coadiuvanti/coadiutori | € 30.011,51<br>(€ 56.224*24% + € 66.071*25%) | € 30.598,53<br>(€ 56.224*24,48%<br>+ € 66.071*25,48%) |

### Note per la contribuzione a saldo

Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti sottostà a queste indicazioni:

- è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella Gestione di appartenenza);
- è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2026, ai redditi 2026 da denunciare al fisco nel 2027).

Ne deriva che, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli oltre il minimale, versati alle previste scadenze, sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2026, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento dell'IRPEF. Tali contributi possono essere versati, con un differimento sino a 30 giorni, applicando la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell'importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi.

In relazione all'istituto tributario del concordato preventivo biennale, viene ricordato come lo stesso non faccia venire meno gli obblighi contributivi e che la base imponibile concordata assuma rilevanza, tra l'altro, ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo, se di importo superiore a quello concordato.

### Le imprese con collaboratori

Se il titolare di un'impresa individuale si avvale dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:

- imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
- aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali. In ogni caso il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

### Il regime contributivo agevolato

In relazione al regime forfettario, applicato a livello previdenziale, viene ricordata la natura facoltativa dell'accesso allo stesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall'interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.

Tale regime consiste nella riduzione contributiva del 35% e si applicherà, nel 2026, ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2025, che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l'anno 2026, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso. I soggetti che hanno, invece, intrapreso nel 2025 una nuova attività d'impresa, per la quale intendono beneficiare nel 2026 del regime agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2026. I soggetti, invece, che intraprendono una nuova attività nel 2026, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività

rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

Nel caso opposto in cui, invece, un soggetto non voglia più usufruire del regime agevolato, il medesimo deve inviare entro il 28 febbraio 2026 istanza di rinuncia al regime agevolato. La rinuncia al regime agevolato presentata entro tale data determina il ripristino, definitivo, del regime ordinario con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

### **I termini e le modalità di versamento**

I contributi IVS devono essere versati, mediante i modelli di pagamento F24, alle seguenti scadenze:

- per il versamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito: 18 maggio 2026; 20 agosto 2026; 16 novembre 2026; 16 febbraio 2027;
- per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2025, primo acconto 2026 e secondo acconto 2026: entro i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF.

Viene, infine, ricordato che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione, dovuta da artigiani e commercianti, sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione "Dati del mod. F24".